



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 29/03/2019

N. 5 del Reg.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **09.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1- MARIKA BOLOGNESE	SI	12- MARILENA SARCHIONE	NO
2- ANTONIO MARCELLO BOSCHETTI	SI	13- EUGENIO SPADANO	SI
3- EMANUELA DE NICOLIS	SI	14- ANGELICA TORRICELLA	SI
4- CARMEN DI FILIPPANTONIO	SI	15- FABIO ORLANDO TRAVAGLINI	SI
5- CARLA ESPOSITO	SI	16- GIANMARCO TRAVAGLINI	SI
6- TONY FAGA	SI	17- MARICA MICHELA ZINNI	SI
7- GENNARO LUCIANO	SI		
8- Sindaco TIZIANA MAGNACCA	NO		
9- ELISA MARINELLI	SI		
10- GIOVANNI MARIOTTI	SI		
11- ROBERTO ROSSI	SI		

Presenti 15

Assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. **EUGENIO SPADANO** nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale Dott. **ALDO D'AMBROSIO**.

La seduta è PUBBLICA.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si dà atto che sono presenti in aula n. 15 consiglieri – Assenti 2 : Magnacca e Sarchione

Sono altresì presenti tutti i componenti la Giunta Municipale ad eccezione degli Assessori Faienza e Lippis

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ad opera dell'art.13, del DLgs.n.472/1997, è stato introdotto l'istituto del ravvedimento operoso, quale strumento per contenere il contenzioso tributario e per assumere un approccio trasparente e collaborativo nei confronti dei contribuenti;
- la disposizione richiamata ha, pertanto, la duplice finalità di rendere partecipe il contribuente all'azione che gli consente di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'ente impositore e, contestualmente, di costituire un rilevante strumento deflattivo del contenzioso;
- nel corso degli anni di applicazione della norma citata, il legislatore ha modificato le previsioni che afferiscono all'istituto in parola, nell'intento di agevolare il rapporto di collaborazione fra ente impositore e contribuente;

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'intervento dell'art. 1, comma 637 della legge 23 dicembre 2014, n.190, (Legge di Stabilità per l'anno 2015), l'istituto ha conosciuto una radicale riforma con l'inclusione di nuove fattispecie "ravvedibili" con un nuovo approccio di tax compliance;

ATTESO CHE la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

RILEVATO CHE le nuove fattispecie indicate dal richiamato art. 1, comma 637, della Legge n.190/2014, non sono tutte immediatamente applicabili agli enti locali avendo il legislatore riservato l'applicazione di alcune ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;

VISTI:

- l'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni, prevedendo: "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ribadisce il riconoscimento della potestà regolamentare in capo ai Comuni;

VISTI ALTRESI':

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che, all'art.1, commi dal 161 a 169, detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i relativi regolamenti, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; pertanto, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (G.U. Serie Generale n.292 del 17/12/2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;
- il D.M. Interno 25 gennaio 2019 (G.U. Serie Generale n.28 del 02/02/2019) che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

DATO ATTO, pertanto, che il Comune può introdurre le fattispecie recate dall'art.13 del D.Lgs. n.472/1997, in materia di ravvedimento operoso, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta dalle disposizioni sopra citate, per quanto non esplicitamente previsto per gli enti locali;

RILEVATO CHE l'istituto del ravvedimento operoso ha subito un'ulteriore riforma ad opera dell'art.16, comma 1, lett f) del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.158, recante "Riforma dei reati tributari";

VERIFICATO CHE l'istituto in esame consente di regolarizzare posizioni debitorie applicando sanzioni ridotte, rispetto a quelle applicabili dall'ente impositore in sede di accertamento, secondo il principio per cui, "prima avviene la sanatoria e più contenuta sarà la sanzione da applicare";

RILEVATO CHE, il beneficio riguarda quasi interamente la fattispecie per l'omesso/parziale versamento, a cui è applicabile la sanzione ordinaria nella misura del 30%, così come disposto dall'art.13, del D.Lgs. n. 471/1997, modificato ad opera dello stesso D.Lgs. n. 158/2015 già citato;

PRESO ATTO CHE le fattispecie applicabili e la relativa misura della sanzione, previste in adozione alle disposizioni normative sopra richiamate, sono le seguenti:

1. **Ravvedimento sprint, per le violazioni sanate entro i 14 giorni** dal termine di scadenza dell'adempimento, a cui si applica una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
2. **Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla violazione** per il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%, per i giorni successivi al quattordicesimo, fino al trentesimo della violazione;
3. **Ravvedimento medio, successivamente al trentesimo giorno dell'adempimento, entro il novantesimo giorno**, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti;
4. **Ravvedimento lungo, quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni**, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; se questa non deve essere presentata, il termine è di un anno dalla violazione, l'applicazione della sanzione è del 3,75%;
5. **Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva**, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
6. **Ravvedimento operoso oltre i due anni**, che prevede una sanzione pari al 5%;

CONSIDERATO CHE le fattispecie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, sono applicabili ex lege, mentre le ipotesi di cui al punto 5 e 6 possono essere adottate o modificate in applicazione alla potestà regolamentare richiamata;

EVIDENZIATO CHE l'istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflattivi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione, in grado di semplificare gli adempimenti del contribuente e, nel contempo, riduce i tempi delle procedure che devono adottare gli addetti dell'ufficio tributi;

ATTESO CHE il richiamato istituto deflattivo consente, di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente, di regolarizzare versamenti omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

RITENUTO opportuno, in virtù della potestà regolamentare, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base della norma che ne consegue l'utilizzo individuata nell'art.50 Legge 27 dicembre 1997, n.449, disciplinare in un apposito

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

regolamento l'applicazione dell'istituto deflattivo del ravvedimento operoso, nello specifico questo Ente intende applicare con le modifiche di seguito riportate:

il ravvedimento operoso lunghissimo solo per le violazioni commesse per omesso/tardivo pagamento nel periodo temporale che va **dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017**, mediante istanze da far pervenire dal 1/04/2019 al 30/09/2019;

VISTO l'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che propone il regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso che si intende sottoporre ad approvazione;

VISTO l'art.27, comma 8, della legge n.448/2001 il quale dispone: "Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

SENTITA la Commissione Consiliare Bilancio in merito nella seduta del 19/03/2019;

ACQUISITI :

- agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 18/03/2019 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

-il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio proponente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, parere inserito nell'originale del presente atto;

- il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal responsabile del Servizio economico, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, parere inserito nell'originale del presente atto;

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

- il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art.97, 2° comma, del T.U. – D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

UDITA la relazione del Presidente della Commissione Bilancio cons. Di Filippantonio, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia;

UDITO l'intervento del Boschetti e quello dell'ass. Marcello, che richiede l'intervento in aula del Responsabile del Servizio, al fine di chiarire la problematica sollevata dal cons. Boschetti, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia e quelle;

UDITO l'intervento del Responsabile del Servizio Tributi reso per chiarimenti tecnici, come da trascrizione allegata, ai cui contenuti di seguito si rinvia;

UDITO l'intervento del Presidente che propone una sospensione breve della seduta per approfondire, da parte della maggioranza, un eventuale emendamento da approvare, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia;

POSTA ai voti da parte della Presidenza la sospensione della seduta, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia;

CON voti unanimi resi nella forma palese per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti – Assenti 2 : Magnacca e Sarchione:

IL CONSIGLIO COMUNALE - APPROVA LA RICHIESTA

Al nuovo appello nominale sono presenti in aula n. 15 consiglieri – Assenti 2 : Magnacca e Sarchione

UDITA, alla ripresa della discussione sull'argomento di cui in parola, l'illustrazione del Presidente del Consiglio che riepiloga l'emendamento proposto al testo della deliberazione, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia; ;

POSTO ai voti L'EMENDAMENTO;

CON voti resi nella forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti - Assenti 2 (Magnacca – Sarchione):
favorevoli 10
astenuiti 5 (Mariotti – Luciano – Boschetti – Bolognese – Travaglini Fabio)

- LO APPROVA

POSTA ai voti l'intera proposta come in precedenza emendata dal Consiglio Comunale;

CON voti resi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti – Assenti 2 : Magnacca e Sarchione:
favorevoli 10
contrari 4 (Mariotti – Luciano – Boschetti – Bolognese)
astenuito 1 (Travaglini Fabio)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa, nel testo come emendato dal Consiglio Comunale, è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, il " Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso ", come emendato in precedenza e riportato nella bozza allegato A al presente atto;
3. di prendere atto che il predetto regolamento avrà efficacia dal **01 gennaio 2019**;
4. di demandare al responsabile del servizio Tributi tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;
5. di inviare la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2001, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all'o.d.g. della seduta odierna

Allegato A

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

I N D I C E

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

**TITOLO II
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

Art. 4 – Applicazione del ravvedimento operoso

Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

Art. 6 – Misura delle sanzioni ridotte

Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso

**TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 8 – Norme finali

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

Art. 2

Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base della norma che ne consegue l'utilizzo individuata nell'art. 50 Legge 27 dicembre 1997, n.449, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

TITOLO II MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3

Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
 - a. Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b. Tassa sui servizi indivisibili (TASI);
 - c. Tributo sui rifiuti (TARI);
 - d. Imposta comunale sulla pubblicità;
 - e. Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
2. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto **del ravvedimento operoso lunghissimo**, deve dare formale comunicazione all'ufficio tributi presentando apposita istanza.
Il contribuente con la presentazione dell'istanza si impegna a versare quanto dovuto **entro il termine di 30 giorni** durante i quali l'ufficio tributi si astiene dall'avviare attività di controllo e verifica nei confronti del

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

contribuente. Decorso infruttuosamente il predetto termine, l'ufficio tributi potrà attivare o riprendere le ordinarie attività di controllo e verifica, senza ulteriori comunicazioni.

3. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, e con il contestuale pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché della sanzione ridotta nella misura disciplinata dal presente regolamento.

4. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 4

Applicazione del ravvedimento operoso

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare da versare, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello/bolletta di pagamento.

2. Per il tributo sui rifiuti (TARI) per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio può essere richiesto al servizio tributi.

Art. 5

Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:

- a. violazioni derivanti da omessi versamenti;
- b. violazioni relative a parziali versamenti;
- c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.

2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:

- a. invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
- b. le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

Art. 6

Misura delle sanzioni ridotte

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

Ravvedimento sprint:

- per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo come di seguito indicato:

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

Ravvedimento breve:

- per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è pari all'1,5% dell'imposta;

Ravvedimento medio:

- per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è pari all'1,67% dell'imposta;

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ravvedimento lungo:

- per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino al termine di un anno dalla violazione, la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta;

Ravvedimento lunghissimo:

- per omesso/tardivo versamento riferite a violazioni commesse nel periodo dal **1 gennaio 2015 al 31/12/2017**, la sanzione è pari al 5% dell'imposta, le istanze devono pervenire dal 1/04/2019 al 30/09/2019, farà fede la data di presentazione dell'istanza, oltre tale termine restano applicabili solo le altre tipologie di ravvedimento;

Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:

- l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata entro 90 giorni con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

Art. 7

Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:

- a. la somma omessa;
- b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 6;
- c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.

2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.

2. REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Secondo punto all'ordine del giorno regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso. La parola alla presidente della commissione Di Filippantonio.

CONSIGLIERE, CARMEN DI FILIPPANTONIO:

Buongiorno presidente, buongiorno ai miei colleghi, alla giunta, a quelli che ci seguono in streaming e personalmente. Allora parliamo del regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso. Con questo regolamento si andrà a disciplinare l'applicazione del ravvedimento operoso tra gli istituti deflattivi esiste il ravvedimento operoso cioè il contribuente che non ha provveduto al pagamento delle tasse o imposte alle scadenze può provvedervi ravvedendosi, pagando le sanzioni in misura ridotta. I tempi per avvedersi non sono infiniti, ovviamente sono descritti dalla norma di legge che fissa il termine massimo entro l'anno di omissione. Dal 1° marzo 2016 la norma sull'avvedimento operoso ha subito una modifica importante che si applica immediatamente ai tributi dell'agenzia delle entrate, permettendo forme di adempimento spontaneo entro e oltre i due anni dall'omissione. Con questo regolamento in virtù della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97, sulla base della norma che ne consente l'utilizzo, individuata nell'articolo 50 della legge 449 sempre del 97, si andrà a disciplinare le modalità per l'applicazione del ravvedimento operoso. Verranno indicate le procedure per la gestione di questo strumento con le finalità di ridurre il contenzioso nell'intento di promuovere un rapporto tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti, dei contribuenti e degli utenti con obiettivi di qualità, equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali. Allora si rammenta naturalmente che non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi ovviamente, abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente. Articolo 6, parliamo della misura delle sanzioni ridotte, l'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione in misure diverse a seconda delle diverse fattispecie.

Abbiamo ravvedimento sprint per omesso tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è nella misura dello 0,1% per

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ogni giorno di ritardo.

Poi abbiamo il ravvedimento breve per omesso tardivo versamento sanato dal 15^o giorno e fino alla 30^o giorno successivo alla data di scadenza. La sanzione in questo caso è pari all'1,5% dell'imposta.

Abbiamo ravvedimento medio per omesso tardivo versamento sanato dal 31^o giorno e fino al 90^o successivo alla data di scadenza. La sanzione in questo caso è pari all'1,67% dell'imposta.

Il ravvedimento lungo per omesso tardivo versamento sanato successivamente al 90^o giorno e fino al 31 dicembre dell'anno successivo al versamento omesso. La sanzione in questo caso è pari al 3,75% dell'imposta.

Ravvedimento lunghissimo per omesso tardivo versamento riferita a violazioni commesse nel periodo dal 1^o gennaio 2015 al 31/12/2017. La sanzione è pari al 5% dell'imposta, le istanze devono pervenire dal 1^o aprile 2019 al 30 settembre 2019 e farà fede la data di presentazione dell'istanza, oltre tale termine restano applicabili solo le altre tipologie di ravvedimento.

Infine, ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione. L'omessa presentazione della dichiarazione a cui non si accompagna un omesso tardivo versamento può essere sanata entro 90 giorni con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione e di tale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Bene, dopo l'illustrazione da parte della presidente della commissione. Questa proposta ovviamente è andata in commissione ed è stata quindi anche licenziata dalla commissione bilancio. Quindi la discussione generale se ci sono interventi, consigliere Boschetti, prego.

CONSIGLIERE, ANTONIO BOSCHETTI:

Buongiorno a tutti alla giunta comunale, al vicesindaco, ai consiglieri comunali e a coloro che ci ascoltano da casa. Un provvedimento importante questo che oggi viene l'attenzione del consiglio comunale, da un punto di vista politico è certamente un'applicazione che va nella direzione di consentire al contribuente di trovare nella pubblica amministrazione un punto di ascolto in maniera costruttiva e quindi di conseguenza da un punto di vista generale noi non possiamo che essere comunque d'accordo, nel senso che il Comune di San Salvo si dota, dopo qualche anno di un regolamento che consente proprio di avvicinare le istanze dei cittadini, in questo caso dei contribuenti alla pubblica amministrazione. Ci sono due aspetti che però leggendo un attimo l'atto deliberativo, ci pongono qualche perplessità. Nell'atto giustamente si fa presente che i primi tre, il ravvedimento sprint, il

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ravvedimento breve e ravvedimento medio successivo al 31° giorno dell'adempimento, sono disciplinati dalla norma e quindi non c'è margine di manovra all'interno della disposizione normativa, invece la potestà regolamentare può influire sul ravvedimento lunghissimo e sull'ravvedimento oltre i due anni e quindi sono i punti 5 e 6 se non erro. Ho notato dalla lettura della delibera che invece il Comune di San Salvo interviene anche sull'ravvedimento lungo, quindi su un aspetto che è disciplinato dalla norma. Infatti, alla pagina 3 dell'atto deliberativo le fattispecie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono applicabili ex legge, mentre le ipotesi di cui al punto 5 e 6 possono essere adottate o modificate in applicazione alla potestà regolamentare richiamata. Invece nel dispositivo dell'atto deliberativo vi è un intervento da parte del Comune di San Salvo, della maggioranza in questo caso, anche sul punto 4 dell'atto quindi sul ravvedimento lungo. Questo entrando in una disposizione invece che non può ex legge invece essere modificata. Questo è un chiarimento che mi piacerebbe avere, ma l'aspetto che invece sul quale non siamo "d'accordo" è sul ravvedimento operoso lunghissimo. Perché il ravvedimento operoso lunghissimo, seguendo un po' un attimo la circolare n°1 del 2018 del Ministero delle Finanze e poi anche altre circolari esplicative, è un ravvedimento che va nella direzione di consentire al contribuente sempre di poter sanare la propria posizione. Invece noto che su questa fattispecie voi circoscrivete l'arco temporale, cioè è un dato regolamentare di natura provvedimentale, cioè in sostanza fate un regolamento, ma lo circoscrivete ad un arco temporale, contraddicendo la ratio effettiva del ravvedimento operoso lunghissimo che consentirebbe al contribuente sempre di sanare una sua posizione. A me sembra un escamotage per cercare di recepire risorse economico finanziarie in questo arco temporale, stabilito dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 e poi accantonare questa ipotesi di ravvedimento che per il contribuente è sicuramente virtuosa, tenderebbe a far comunque, far emergere in eterno sempre un'evasione di natura fiscale. Così facendo la circoscrivete soltanto a questi due anni, a mio parere e a parere della minoranza, del partito democratico, è un aspetto che non va nella direzione invece dello strumento individuato. Altresì è importante stabilire, che così facendo vi private di una possibilità che come dicevo a noi contribuenti viene offerta dalla normativa e dalla circolare esplicativa ripeto del 2018. Quindi in questo senso vorremmo che il regolamento venisse modificato anche in quest'ottica e quindi lasciare il ravvedimento operoso lunghissimo senza nessun tipo di limitazione temporale e quindi lasciarlo così come la norma lo individua nel momento in cui voi avete deciso di introdurlo all'interno del regolamento che oggi portate all'attenzione di questo consiglio comunale, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Altri interventi ? Non ce ne sono. Allora do la parola all'assessore Marcello per il suo intervento, anche in risposta alle osservazioni del consigliere Boschetti.

ASSESSORE, TONINO MARCELLO:

Grazie presidente, buongiorno a tutti, i colleghi della giunta, al presidente, al segretario, tutti i consiglieri e chi ci segue. Chiedo scusa al consigliere Boschetti, la prima domanda non l'ho capita Antò, se magari me la... poi sulla seconda ti rispondo subito, la scelta del 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 la cosa circoscritta è stata fatta semplicemente perché con gli accertamenti già ci troviamo al 2014, quindi già quella fase pregressa è tutta accertata. 2015/2017 abbiamo voluto comunque dare un limite per vedere in via sperimentale che cosa viene fuori da questo tipo di ravvedimento che abbiamo messo in campo. Ci si può tornare tranquillamente sopra nel prossimo bilancio, tanto questo è propedeutico al bilancio, qualora desse un effettivo ravvedimento appunto a chi si vuole ravvedere, questo per quanto riguarda il contemporaneo.

CONSIGLIERE, ANTONIO BOSCHETTI:

La giunta comunale propone di modificare o per lo meno l'assessore propone di modificare le fattispecie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, sono applicabili ex legge, quindi sono praticamente, non può intervenire con una potestà regolamentare. Mentre l'ipotesi di cui ai punti 5 e 6 possono essere adottate o modificate in applicazione della potestà regolamentare richiamata. Se leggo il dispositivo dell'atto deliberativo, interviene anche sull'ravvedimento lungo, quindi sulla fattispecie di cui al punto 4. Quindi o è un refuso o è una ingerenza di carattere in riferimento all'organo che adotta il provvedimento, quindi di palese incompetenza per quanto concerne la adozione dell'atto. Potrebbe essere un mero refuso? Quindi si limita a questo, niente di particolare perché se poi vai a vedere il dispositivo, parlate del ravvedimento operoso lungo e quindi l'ipotesi di fattispecie al punto 4 e quindi lì non puoi intervenire e il ravvedimento operoso lunghissimo dove operate una serie di deroghe rispetto al principio generale. Quindi mi sembra una contraddizione nella costruzione dell'atto amministrativo che può essere dovuta o da un mero refuso oppure da un'ingerenza su un dato che non ci compete adottare. Può essere anche una lettura da parte mia sommaria però vedo, ritenuto in virtù della potestà regolamentare, disciplinare un apposito regolamento dall'applicazione sull'affettivo però...

ASSESSORE, TONINO MARCELLO:

Visto che abbiamo in aula il responsabile del servizio, chiederei di venire e fare

chiarezza su questo punto, se è un refuso o abbiamo sorvolato...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Siccome è stato chiesto l'intervento da parte del consigliere Boschetti circa appunto il chiarimento in merito al punto numero 5 del provvedimento, si è fatta quindi a questo punto da parte del dell'assessore Marcello, ha chiesto alla responsabile del servizio di intervenire per chiarire quest'aspetto. Quindi la parola alla signora Colameo prego.

SIGNORA COLAMEO

Buongiorno a tutti, diciamo questo ravvedimento operoso, la norma permetteva già da tanto tempo di applicare queste riduzioni alle sanzioni. Al punto 4, ravvedimento lungo quando il contribuente intende sanare la posizione dopo i 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, se questa non deve essere presentata il termine è di un anno dalla violazione. L'applicazione della sanzione è del 3,75%. Il termine è di un anno dalla violazione significa che cioè se uno deve pagare l'IMU il 16 giugno può ravvedersi entro 90 giorni dal 16 giugno successivo. Se è il 16 dicembre, entro il 16 dicembre dell'anno successivo. Allora noi abbiamo ritenuto questo termine portarlo al 31 dicembre, perché così... sempre in virtù della potestà regolamentare, i Comuni possono farlo per questa potestà regolamentare.

CONSIGLIERE, ANTONIO BOSCHETTI

Perfetto, leggo l'atto deliberativo perciò quindi, le fattispecie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 cioè la fattispecie che mi viene richiamata oggi del ravvedimento operoso, sono stabilite ex legge. Di conseguenza avete lasciato la discrezionalità del consiglio comunale di modificare attraverso il regolamento soltanto i punti 5 e 6. O rettificate questa premessa nell'atto deliberativo oppure il dispositivo è in contrasto con quanto narrate nella premessa dell'atto deliberativo perché intervenite con una potestà regolamentare del consiglio comunale a modificare il punto 4 anziché soltanto il punto 5 e il punto 6. Scrivetelo così facciamo una cosa più chiara. Poi se lo potete fare o meno, lo stabiliremo successivamente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

È chiarito sì. Con l'opportuno intervento del consigliere Boschetti, in effetti ci si è determinanti di modificare per chiarire che il punto numero 4 in effetti non poteva essere modificato. Quindi si fa, esatto un emendamento per correggere anziché 1, 2, 3 e 4. Praticamente bisogna eliminare il punto numero 4. Quindi facciamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

prendere nota e votiamo l'emendamento intanto su suggerimento del consigliere Boschetti.

Siccome vogliamo accertare meglio da un punto di vista normativo, se questo emendamento è compatibile con appunto il provvedimento e con la norma ovviamente, chiediamo la sospensione di 5 minuti del consiglio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Sospensione di 5 minuti per fare questa valutazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Allora abbiamo concluso il chiarimento tecnico. Prima di ricominciare il consiglio facciamo l'appello. Bolognese presente; Boschetti presente; De Nicolis presente; Di Filippantonio presente; Esposito presente; Faga presente; Luciano presente; Magnacca assente; Marinelli presente; Mariotti presente; Rossi presente; Sarchione assente; Spadano presente; Torricella presente; Travaglini Fabio presente; Travaglini Giammarco presente; Zinni Marica presente. Siamo in 15 adesso quindi possiamo riprendere la seduta. Allora durante l'interruzione, abbiamo appunto valutato tecnicamente il problema sollevato dal consigliere Boschetti e al fine di evitare possibili disguidi da un punto di vista normativo, si è deciso di lasciare la premessa così come era in delibera, ossia fino al punto numero 4 come punti da non poter modificare, ovviamente di conseguenza poi nel provvedimento si toglierà, si eliminerà la dicitura, il ravvedimento operoso lungo per omesso eccetera, fino al termine, fino al versamento omesso. Quindi praticamente si lascia valida la premessa e si toglie la parte esplicativa. Questo è l'emendamento al fine appunto di evitare possibili interpretazioni non corrette rispetto alla norma. L'assessore Marcello ha chiesto la parola.

ASSESSORE, TONINO MARCELLO:

Ci tengo a chiarire che era stato fatto questo lavoro dando più possibilità al contribuente, estendevamo di sei mesi quello che poteva essere il ravvedimento, solo su questa cosa qua però onde evitare che nella norma si possa sbagliare torniamo indietro chiarendo quella cosa che ha eccepito il consigliere Boschetti grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Quindi prima di passare alla votazione del provvedimento, metto ai voti l'emendamento così come ho spiegato poco fa. Chi è favorevole all'emendamento? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti sull'emendamento, quindi l'opposizione è astenuta, mentre con i voti favorevoli della maggioranza l'emendamento è

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

approvato. Adesso votiamo il provvedimento complessivo così com'è stato emendato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora 4 contrari, 1 astenuto e gli altri favorevoli. Quindi favorevoli a maggioranza. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità immediata esecutività.



Pareri

COMUNE DI SAN SALVO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 15**

Ufficio Proponente: **Ufficio: ici - imu - icp**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio: ici - imu - icp)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **14/03/2019**

Il Responsabile di Settore

Rag.a Angiolina Colameo

Parere Contabile

Ufficio: Bilancio e Fiscalità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **15/03/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag.a Maria Silvia Torricella

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**
(art. 49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)

data 14 MAR 2019

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Angiolina Colameo

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**
(Art. 49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)

data 15 MAR 2019

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
(Rag. Maria Silvia Torricella)

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
F.to (Dott. *EUGENIO SPADANO*)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. *ALDO D'AMBROSIO*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (www.comune.sansalvo.ch.it/albo_pretorio_on_line/home.php) e vi rimarrà affissa per **30** giorni consecutivi al n. *1116*...

Li 23 APR 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. *ALDO D'AMBROSIO*)

ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dal _____ in quanto decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000

San Salvo, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. *ALDO D'AMBROSIO*)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo

23 APR 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. *Aldo Ambrosio*)